Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 ottobre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DEL 26 OTTOBRE 1937-XV:

CONCORSI

Ministero dell'Africa Italiana:

Concorso a due posti di ispettore generale di sanità (grado 5°), a sette posti di ispettore di sanità di 1ª classe (grado 6°), a otto posti di ispettore di sanità di 2ª classe (grado 7°), a ottanta posti di primo medico (grado 9°) nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Concorso a due posti di ispettore chimico di 1ª classe (grado 6°), a tre posti di ispettore chimico di 2ª classe (grado 7°), a quattro posti di primo chimico (grado 9°) nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Concorso a un posto di ispettore generale veterinario (grado 5°), a cinque posti di ispettore veterinario di 1ª classe (grado 6°), a sette posti di ispettore veterinario di 2ª classe (grado 7°), a quindici posti di primo veterinario (grado 9°) nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Concorso a quattro posti di chimico capo nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Concorso a quattro posti di ispettore superiore (grado 6°), a sei posti di ispettore capo (grado 7°), a dodici posti di ispettore di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A).

Concorso a otto posti di ispettore di 1ª classe (grado 8°) nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A).

Concorso a diciotto posti di geometra capo (grado 8°) nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (gruppo B).

Concorso a trenta posti di primo geometra (grado 9°) nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (gruppo B).

Concorso a cinquanta posti di ufficiale capo (grado 9°), a sessantotto posti di ufficiale di 1ª classe (grado 10°), a cento posti di ufficiale di 2ª classe (grado 11°), a cento posti di ufficiale di 3ª classe (grado 12°) nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo C).

(3588 a 3596)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 1768.
Riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli impiegati ed operai delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le predette disposizioni sulla durata del lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata del lavoro, per gli operai che prestano la loro opera alle dipendenze e sotto il controllo diretto altrui in attività di natura industriale, non può eccedere le 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo quanto è previsto dalle disposizioni seguenti.

Nel caso di operazioni industriali a regime continuo, da determinarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, la durata del lavoro per gli operai non può eccedere la media di 42 ore settimanali in un ciclo di quattro settimane, con un massimo di otto ore giornaliere.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale, i limiti di orario di cui ai precedenti comma possono essere estesi ad altre categorie di lavoratori e ad altre attività, comprese quelle di cui alla lettera *e*) del successivo art. 3, tenendo conto delle possibilità di assunzione dei lavoratori disponibili e delle esigenze della produzione.

Art. 2.

Per il personale dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, fatta eccezione per quello delle aziende municipalizzate, sarà provveduto con apposite norme.

Art. 3.

Il presente decreto non si applica:

a) al personale addetto ai lavori inerenti alla vita interna della famiglia e delle convivenze, nonchè alla moglie, ai parenti ed agli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

b) al personale a bordo delle navi e dei natanti ed ai lavoratori addetti alla pesca;

c) al personale addetto a lavori intermittenti, in quanto richiedono prestazioni discontinue, ed a lavori di semplice attesa o custodia, da determinarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, il quale potrà anche stabilire i limiti massimi di orario;

d) al personale addetto ad attività di natura industriale, esercite da aziende per la coltivazione della terra e dei boschi e costituenti un accessorio di queste;

e) al personale addetto ai servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, ove si sia provveduto in materia di orari di lavoro con particolari disposizioni legislative.

Art. 4.

Il Ministero delle corporazioni — intese le organizzazioni sindacali, salvo il caso di speciali o di urgenti esigenze — può autorizzare, per determinate categorie di aziende, comprese quelle artigiane, o per determinate zone, ovvero per singole aziende, l'esonero dall'osservanza delle limitazioni di orario previste dall'art. 1 quando non vi sia sufficiente disponibilità di prestatori d'opera aventi i requisiti necessari, ovvero quando ricorrano particolari condizioni che rendano inapplicabili dette limitazioni.

In tali casi la durata massima di lavoro effettivo non può superare le otto ore giornaliere e le 48 ore settimanali, salvo i prolungamenti di orario previsti dagli articoli seguenti.

Il Ministero può delegare, in tutto o in parte, all'Ispettorato corporativo le attribuzioni stabilite dal presente articolo.

Art. 5.

La durata del lavoro può essere prolungata al di là dei limiti stabiliti dall'art. 1 per eseguire lavori preparatori o complementari che debbono essere compiuti oltre l'orario normale dell'azienda, allo scopo di assicurare l'inizio o la regolare ripresa o cessazione dei lavori ovvero per evitare inconvenienti all'esercizio o pericolo ai lavoratori.

Ove dai contratti collettivi di lavoro non risultino specificate le operazioni preparatorie o complementari alle quali è applicabile il presente articolo, la determinazione di queste potrà essere fatta dall'Ispettorato corporativo.

L'Ispettorato corporativo può disporre la limitazione o la sospensione del prolungamento di orario, quando ritenga che non ricorrano le condizioni prescritte.

Art. 6.

Nei casi di forza maggiore il lavoro può essere prolungato, nei limiti strettamente necessari, quando sia indispensabile per la sicurezza delle persone o degli impianti o per la conservazione dei prodotti o delle materie destinate alla lavorazione.

Il datore di lavoro deve entro 48 ore dare avviso del prolungamento di orario all'Ispettorato corporativo, indicando la ragione, il genere e la durata presunta del lavoro, il numero delle ore giornaliere di lavoro, nonchè il numero e le categorie dei prestatori addettivi, indicando per essi distintamente il numero delle donne e dei fanciulli.

L'Ispettorato corporativo ha facoltà di disporre la limitazione o la cessazione del lavoro suddetto.

Art. 7.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire il recupero dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore nonchè di quelli dovuti a soste, purchè i prolungamenti di orario non eccedano un'ora al giorno.

Per le aziende alle quali non è applicabile la legge 3 aprile 1926, n. 563, le disposizioni di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 8.

Per le attività stagionali, alle quali siano inapplicabili i limiti di orario stabiliti dall'art. 1, potranno essere adottati orari di lavoro fino ad un massimo di dieci ore al giorno.

Dette attività ed i periodi in cui detti orari saranno applicabili verranno stabiliti con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 9.

Il datore di lavoro può far eseguire ore di lavoro straordinario, in aggiunta ai limiti di orario previsti dagli articoli precedenti, soltanto quando non possa provvedere all'esecuzione del lavoro mediante assunzione di lavoratori.

Il numero delle ore straordinarie non può eccedere le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali, salvo casi di particolare urgenza in cui tali limiti possono essere superati con un massimo di quattordici ore settimanali, ferma restando la media di 12 ore settimanali in un periodo di nove settimane.

Il datore di lavoro è obbligato a far pervenire comunicazione dell'orario di lavoro straordinario all'Ispettorato corporativo competente per territorio, entro 48 ore dall'inizio.

La comunicazione deve indicare le ragioni che non permettono l'esecuzione del lavoro mediante assunzione di lavoratori, il genere e la durata presumibile del lavoro straordinario, nonchè il numero e le categorie professionali dei prestatori d'opera addettivi, indicando per essi distintamente il numero delle donne e dei fanciulli.

L'Ispettorato corporativo — sentite le organizzazioni sindacali, salvo il caso di speciali od urgenti esigenze — può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario, quando ritenga che ad esso possa provvedersi mediante assunzione di lavoratori.

Art. 10.

In caso di effettuazione di lavoro straordinario, quando le ore di lavoro straordinario si aggiungano agli orari di lavoro previsti dagli articoli 1 e 4, comma 2, e la durata complessiva del lavoro non ecceda le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere, il datore di lavoro è obbligato a versare al Fondo speciale per la disoccupazione un contributo pari al 10% della retribuzione dovuta al prestatore d'opera per il lavoro straordinario compiuto, salvo che i contratti collettivi di lavoro prevedano l'obbligo di corrispondere al lavoratore una maggiorazione di retribuzione per dette ore di lavoro.

Quando invece con le ore di lavoro straordinario la durata complessiva di lavoro ecceda le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere, le ore di lavoro straordinario in più di tali limiti saranno retribuite con la maggiorazione fissata dai contratti collettivi di lavoro.

Parimenti sarà retribuito con la maggiorazione fissata dai contratti collettivi il lavoro straordinario compiuto in aggiunta ai limiti di durata previsti dagli articoli 3, comma c), 5, 6, 7, 8.

Per il lavoro straordinario eseguito da lavoratori dipendenti da aziende non soggette alla legge 3 aprile 1926, n. 563, le modalità e la misura del contributo e della maggiorazione di cui ai comma precedenti saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 11.

In caso di avvenimenti che presentino un pericolo per la sicurezza e per l'economia della Nazione, le disposizioni del presente decreto possono essere sospese con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 12.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'orario di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonchè del-

l'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L'orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, deve essere trasmesso al competente circolo dell'Ispettorato corporativo, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro paga, vidimato dall'Istituto nazionale fascista per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o dall'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, deve essere notato giornalmente, per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario distintamente da quello delle ore di lavoro normale. Su tale libro, per ogni periodo di paga e per ogni lavoratore, deve essere altresì indicato distintamente l'importo della retribuzione per il lavoro straordinario e quello per le altre ore di lavoro.

L'Ispettorato corporativo può autorizzare sistemi di registrazione equipollenti.

I datori di lavoro, soggetti alla legge 3 aprile 1926, n. 563, debbono tenere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, ed esibire all'Ispettorato corporativo, copia del contratto o dei contratti collettivi di lavoro in vigore per l'azienda, muniti della dichiarazione dell'Associazione sindacale che li rappresenta, che detti contratti sono applicabili all'azienda stessa.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, potranno essere emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 14.

Le contravvenzioni alle norme del presente decreto ed alle norme di attuazione, da parte del datore di lavoro o dei suoi incaricati, sono punite con ammenda da lire dieci a lire venti per ogni persona cui si riferisce la contravvenzione.

Art. 15.

E' abrogata la legge 16 marzo 1933, n. 527, e cessano di aver applicazione le norme del R. decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, dei suoi regolamenti e delle successive modificazioni per le categorie di attività e di lavoratori soggetti ai limiti di orario previsti dal presente decreto.

Fino a che non siano emanate le norme di cui all'articolo 1, comma 2, art. 3, lett. c), e art. 8, valgono, per i lavori continui, la tabella prima, approvata con decreto Ministeriale 22 giugno 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1935, n. 161, e, per i lavori intermittenti e di semplice attesa o custodia, nonchè per quelli stagionali, le tabelle approvate in applicazione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dei relativi regolamenti.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1937-XV, n. 1769.

Modificazioni al testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, per la finanza locale e al R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1399, concernente le pubbliche affissioni e la pubblicità affine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Visto il R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1399, concernente le pubbliche affissioni e la pubblicità affine;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte sul valore locativo, sui cani, sulle industrie, commerci, arti e professioni, della tassa sulle insegne e della tariffa sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:

Imposta sul valore locativo:

a) L'art. 101 è sostituito con il seguente:

(soggetto e oggetto dell'imposta)

L'imposta sul valore locativo, che è applicabile nei soli confronti dei locali di abitazione e loro dipendenze, è dovuta da chiunque, cittadino o straniero, tenga a propria disposizione nel territorio del Comune, una casa di abitazione fornita di mobili, siano questi suoi o altrui.

Per dipendenze dell'abitazione si intendono i giardini, i parchi, i cortili, le aree comunque usate dal possessore dell'abitazione e tutti i locali e le costruzioni di qualsiasi specie che formino un annesso od un'appendice dell'abitazione stessa, quand'anche ne siano materialmente disgiunti.

Sono accertabili, agli effetti dell'imposta, anche le camere e gli appartamenti abitati da proprietari, direttori, amministratori, insegnanti, sanitari e personale di servizio addetto agli alberghi, uffici, stabilimenti, istituti e simili, nonchè le abitazioni comprese negli edifici destinati al culto, quand'anche non venga corrisposto per esse alcun canone di affitto.

b) L'art. 102 è sostituito con il seguente:

(tariffa)

L'imposta è commisurata al valore locativo dei locali indicati nell'articolo precedente, con aliquote progressive dal 5 al 9 per cento in conformità della seguente tabella:

Classi di Comuni (art. 11)	1ª categoria aliquota massima 5 %	2ª categoria aliquota massima 6 %	3ª categoria aliquota massima 7 %	4ª categoria aliquota massima 8 %	5ª categoria aliquota massima 9 %
A: valore locativo	fino a L. 10.000	da L. 10.001 a » 20.000	da L. 20.001 a » 40.000	da L. 40.001 a » 80.000	oltre L. 80.000
B: id.	fino a » 8.000	da » 8.001 a » 16.000	da » 16.001 a » 32.000	da » 32.001 a » 64.000	oltre » 64.000
C: id.	fino a » 7.000	da » 7.001 a » 14.000	da » 14.001 a » 28.000	da » 28.001 a » 56.000	oltre » 56.000
D: id.	fino a » 5.000	da » 5.001 a » 10.000	da » 10.001 a » 20.000	da » 20.001 a » 40.000	oltre » 40.000
E: id.	fino a » 4.000	da » 4.001 a » 8.000	da » 8.001 a » 16.000	da » 16.001 a » 32.000	oltre » 32.000
F: id.	fino a » 3.000	da » 3.001 a » 6.000	da » 6.001 a » 12.000	da » 12.001 a » 24.000	oltre » 24.000
G: id.	fino a » 2.000	da » 2.001 a » 4.000	da » 4.001 a » 8.000	da » 8.001 a » 16.000	oltre » 16.000
H: id.	fino a » 1.500	da » 1.501 a » 3.000	da » 3.001 a » 6.000	da » 6.001 a » 12.000	oltre » 12.000
I: id.	fino a » 1.000	da » 1.001 a » 2.000	da » 2.001 a » 4.000	da » 4.001 a » 8.000	oltre » 8.000

c) L'art. 103 è sostituito con il seguente:
(decorrenza dell'imposta).

L'imposta è dovuta per l'intero anno, ma se la casa di abitazione sia stata tenuta per un tempo non inferiore ad uno e non superiore ai sei mesi, è dovuta per un solo semestre dell'anno.

d) L'art. 104 è così sostituito:
(determinazione del valore locativo).

Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto.

È fitto reale quello risultante da contratto scritto o da denunzia verbale d'affitto di cui all'art. 9 della tariffa allegato *A* (parte prima) alla legge del bollo approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni; è presunto in ogni altro caso.

Quando il fitto reale risulti inferiore a prezzi locativi correnti, è in facoltà del Comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari.

Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti o cooperative che godano il contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo è normalmente ragguagliato all'interesse del 3,50 per cento sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo quale costo dell'abitazione, salvochè il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali.

In nessun caso il valore locativo può essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali.

e) Sono aggiunti dopo l'art. 104 i seguenti altri articoli:

Art. 104-*bis* (valore locativo tassabile).

Nell'accertamento del valore locativo in base al fitto reale si deve dedurre dal canone, il corrispettivo in esso compreso per riscaldamento, distribuzione di acqua calda, illuminazione dell'appartamento e per le altre analoghe prestazioni di utilità eccezionali.

Si comprendono invece, sempre nell'accertamento del valore locativo il canone di acqua potabile, nonchè le spese per il portiere, per l'ascensore e le altre di indole generale e normale.

Art. 104-*ter* (valore locativo delle abitazioni locate con mobilio).

Per le abitazioni affittate con mobili, contro canone unico complessivo, il valore locativo da attribuire all'abitazione viene determinato in via presunta come se quest'ultima fosse stata affittata vuota, tenuto il debito conto anche del canone complessivo reale.

f) Nell'art. 105 ultimo comma, l'inciso « con effetto retroattivo » è sostituito con l'altro « con effetto retroattivo dall'anno della intervenuta denunzia ».

g) Dopo il terzo comma dell'art. 106 è aggiunto il seguente:

Quando tali caratteristiche siano riconosciute solo per una parte del territorio comunale, le maggiori aliquote non potranno essere applicate ai valori locativi delle abitazioni comprese nelle zone di territorio escluso da riconoscimento.

h) Nell'art. 107 alla parola « venti » è sostituito la parola « ventuno ».

i) All'art. 108 è aggiunto quanto segue:

7° gli alberghi, gli ospedali, le case di cura e cliniche pubbliche e private;

8° i convitti, i collegi, le colonie climatiche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dal P.N.F. o da enti pubblici di assistenza;

9° le caserme del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della M.V.S.N., degli agenti di P. S., dei vigili e pompieri e degli altri Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

L'intassabilità prevista per i corpi accasermati non si estende ai componenti di essi che convivono con la famiglia nelle caserme o in altri locali demaniali o privati sia gratuitamente sia in concessione o locazione.

l) L'art. 109 è modificato come segue:

(applicabilità dell'imposta agli appartamenti o camere mobiliate).

Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliati è dovuta l'imposta sul valore locativo solo in quanto non sia ad esse applicabile l'imposta di soggiorno o quella di cura.

L'imposta sul valore locativo è, in tali ipotesi, dovuta anche per gli appartamenti e le camere in alberghi ed in pensioni private, che vengano dati in affitto in ragione di mese o per periodi superiori.

L'imposta è dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto; nell'uno e nell'altro caso è ammessa la rivalsa a carico dell'inquilino o subinquilino dell'abitazione mobiliata.

m) Dopo l'art. 110 sono aggiunti gli articoli seguenti:

Art. 110-*bis* (sgravi nel corso dell'anno).

Il contribuente che abbia in un Comune una sola abitazione con mobili e che si trasferisca in altro Comune, ha diritto allo sgravio nel Comune abbandonato dal 1° gennaio e dal 1° luglio immediatamente successivo al trasferimento, purchè presenti entro tre mesi la denunzia di sgravio.

Dalla stessa data è soggetto all'imposta sul valore locativo o di famiglia nel Comune in cui si trasferisce.

In caso di tardiva denunzia di trasferimento, il Comune abbandonato ha l'obbligo di eseguire lo sgravio soltanto dal primo del mese successivo alla dichiarazione.

Art. 110-*ter* (variazioni di abitazione che dànno luogo a rettifica).

I cambiamenti di abitazione nell'ambito di uno stesso Comune vanno denunziati entro il termine previsto dall'art. 274 ed hanno effetto dal 1° gennaio successivo.

Le denunzie tardive che portino a sgravio d'imposta hanno effetto solo dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di presentazione.

Art. 110-*quater* (abbandoni di abitazione che dànno luogo a sgravio).

L'abbandono di una delle abitazioni mobiliate da parte di chi ne possiede più di una nel Comune, dà diritto a sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, purchè sia denunziato entro tre mesi.

Art. 110-*quinter* (solidarietà).

L'imposta sul valore locativo è sempre accertata in confronto del capo di famiglia.

I componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta dovuta per i locali nei quali essi abitano.

Art. 110-*sester* (mezzi di controllo).

Agli effetti dell'imposta sul valore locativo il Comune ha diritto:

a) di accesso nei locali di abitazione per mezzo di appositi incaricati, muniti di titolo di riconoscimento;

b) di avere copia, a propria cura e spesa, delle scritture pubbliche e private di locazione, nonchè delle denunzie dei contratti verbali di affitto;

c) di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locatari e la composizione della loro famiglia, gli appartamenti locati, nonchè i relativi canoni di affitto;

d) di invitare il contribuente od il proprietario di casa a comparire in persona o per mezzo di mandatario per fornire delucidazioni e prove.

L'inadempienza a tali disposizioni importa l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 296.

Imposta sui cani:

n) All'art. 131 è aggiunto il secondo comma del successivo art. 132.

o) All'art. 132 sono aggiunti i seguenti commi:

L'imposta viene riscossa dall'esattore comunale mediante la vendita ai contribuenti, delle piastrine di cui al successivo art. 136.

È ammesso il cambio delle piastrine deteriorate mediante pagamento di un diritto fisso di L. 2.

L'aggio di riscossione a favore degli esattori è a carico dei Comuni ed è liquidato nella misura stabilita per le imposte dirette.

Per la presentazione del rendiconto sulla vendita e per la riconsegna delle piastrine vendute, di quelle invendute e di quelle ritirate perchè deteriorate, saranno osservate le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 218.

p) L'art. 134 è modificato come segue:

Le persone od Enti che posseggano o detengano i cani contemplati nell'articolo precedente, sono obbligati a farne denunzia all'ufficio municipale nel termine di cinque giorni dall'inizio del possesso e della detenzione.

La denunzia deve indicare il cognome, nome ed abitazione del possessore o detentore, il luogo ove il cane è tenuto, i contrassegni di riconoscimento e la categoria.

La denunzia non è necessaria per i cani posseduti o detenuti da individui di passaggio nel Comune, quando l'imposta risulti già pagata in altri Comuni.

q) L'art. 136 è modificato come segue:

I cani di ciascuna categoria, ancorchè esenti, devono, dall'inizio del possesso o della detenzione, portare attaccata al collare una piastrina metallica da rinnovare al 1° gennaio di ogni anno successivo.

La forma e il colore delle piastrine che devono essere differenti per ciascuna categoria di cani, saranno stabiliti con decreto del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'interno, entro il mese di luglio di ciascun anno per l'esercizio successivo.

Le piastrine per i cani esenti, in luogo dell'indicazione della categoria, porteranno impressa la parola « esente » e verranno vendute anch'esse dagli esattori comunali al prezzo da stabilirsi annualmente col decreto di cui al precedente comma.

Nulla è innovato, circa l'esclusività della fabbricazione e della vendita attribuite all'Unione Italiana Ciechi, al R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842.
Contro la vendita abusiva o la contraffazione delle piastrine si osserveranno le norme di cui all'art. 223.

Imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni:

r) All'art. 161 viene aggiunto il seguente terzo comma:

Contro il provvedimento di riparto del reddito eseguito dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette a norma del precedente comma è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla notificazione del riparto. Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza, che lo trasmetterà al Ministero con le sue osservazioni.

s) Nell'art. 162 viene soppresso il secondo periodo del terzo comma e vengono inseriti fra il terzo e il quarto i seguenti due commi:

La valutazione di tali redditi è fatta dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui giurisdizione ha la sede legale l'azienda cui i redditi stessi appartengono e contro l'accertamento, da notificarsi nei modi di legge, sono ammessi i ricorsi alle ordinarie commissioni amministrative per le imposte dirette.
Nel caso di redditi che si producono in due o più Comuni provvede alla ripartizione l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nei modi previsti dal secondo comma del precedente art. 161, salvo il ricorso consentito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

t) Nell'attuale quarto comma dell'art. 162, alle parole iniziali « ai redditi di cui al precedente comma » sono sostituite le altre « ai redditi di cui al precedente terzo comma ».

Tassa sulle insegne:

u) Nell'art. 208 alle parole « è quintuplicata » del primo comma sono sostituite le parole « è applicata in misura venticinque volte maggiore » e al n. 150 del secondo comma è sostituito il n. 750.

v) All'art. 256 è aggiunto il seguente quinto comma:

Tuttavia il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, tenuto conto delle condizioni economiche locali, sulle quali dovrà pronunziarsi il Consiglio provinciale delle corporazioni, può autorizzare le Amministrazioni provinciali e i Comuni capoluoghi di Provincia ad applicare, rispettivamente, l'addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con gli incrementi di aliquote previsti nei precedenti commi, indipendentemente dalla misura della sovrimposta fondiaria.

Art. 2.

Nell'art. 16 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine alla parola « quadruplicati » viene sostituita la parola « ventuplicati ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1770.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie Calabro-Lucane.

N. 1770. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio delle Ferrovie Calabro-Lucane.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1771.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di Sant'Urbano, in Roma.

N. 1771. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di Sant'Urbano, in Roma, via Aurelia Antica, n. 24.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1772.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni Decollato, in Calcata (Viterbo).

N. 1772. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giovanni Decollato, con sede in Calcata (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1773.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Viterbo.

N. 1773. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di quattro Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1774.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma dei Sette Dolori, in Gibellina (Trapani).

N. 1774. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma dei Sette Dolori, in Gibellina (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1775.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia, con sede in Roma.

N. 1775. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione del nuovo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1776.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia della SS.ma Annunziata e di S. Antonio in Frattamaggiore (Napoli).

N. 1776. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa in data 26 aprile 1935, completato con postilla in data 12 luglio 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia della SS.ma Annunziata e di S. Antonio in Frattamaggiore (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV.

Tasse sui passeggeri che sbarcano o imbarcano nel porto di Trieste provenienti dall'estero od ivi diretti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la delega contenuta nell'art. 8 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, relativa all'istituzione di una Azienda dei magazzini generali di Trieste;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1931-IX, col quale il Consiglio di amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste è stato autorizzato ad imporre una tassa sui passeggeri fino al 31 dicembre 1931;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1932-X, col quale veniva disposto che l'applicazione della suddetta tassa continuasse fino al 29 febbraio 1932 e che dal 1° marzo 1932 al 31 dicembre 1932 venisse corrisposta in altra misura;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1933-XI, col quale veniva autorizzata l'applicazione della tassa passeggeri di cui all'articolo 2 del R. decreto 28 gennaio 1932-X su citato fino al 31 dicembre 1933-XII;

Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, col quale veniva prorogata l'applicazione della predetta tassa fino al 31 dicembre 1934-XIII;

Visto il R. decreto 21 febbraio 1935-XIII, col quale veniva ancora prorogata l'applicazione della predetta tassa fino al 31 dicembre 1935-XIV;

Visto il R. decreto 16 marzo 1936-XIV, col quale veniva autorizzata l'applicazione della predetta tassa fino al 31 dicembre 1936-XV con alcune modificazioni;

Visto il R. decreto 25 marzo 1937-XV, col quale veniva autorizzata l'applicazione della predetta tassa fino al 30 giugno 1937-XV;

Viste le proposte dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste per l'applicazione delle anzidette tasse per il periodo ulteriore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione delle tasse sui passeggeri che sbarcano od imbarcano nel porto di Trieste, provenienti dall'estero od ivi diretti, autorizzata dall'art. 2 del Nostro decreto 28 giugno 1932-X, con la modificazione di cui al R. decreto 16 marzo 1936-XV, continuerà fino al 31 dicembre 1937-XV.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 230.

(3614)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 ottobre 1937-XV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il R. decreto 14 maggio 1934-XII con il quale si provvedeva allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania);

Veduto il proprio decreto in data 26 luglio 1937-XV, con il quale l'avv. Alessandro Savatteri veniva nominato liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto avv. Savatteri non accetta l'incarico affidatogli e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

Il sig. Guido Perricone è nominato liquidatore della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) con le attribuzioni ed i poteri di cui alle leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, in sostituzione dell'avv. Alessandro Savatteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1937-XV.
Autorizzazione al noleggio di pellicole cinematografiche sovvenzionate dallo Stato.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto l'art. 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, sul credito cinematografico;
Visto gli articoli 17 e 18 del decreto Ministeriale 16 settembre 1935 per l'attuazione della predetta legge;
Visto il parere favorevole della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Decreta:

Le seguenti ditte sono autorizzate al noleggio di pellicole cinematografiche ai sensi ed agli effetti della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143:

1° S. A. Aquila Film - Milano, Foro Bonaparte, 16.
2° S. A. Compagnia italiana cinematografica Lux - Torino, Corso Montevecchio, 30.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

(3615)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1937-XV.
Autorizzazione alla caccia al cinghiale in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 4 e 26 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Vista la domanda dei signori fratelli Peruzzi fu Pietro, rivolta a ottenere l'autorizzazione a uccidere un cinghiale che reca danni ai prodotti zootecnici nella tenuta Rocca Rispampani in comune di Monteroncone (Viterbo);
Udito il parere del direttore del Laboratorio di zoologia applicato alla caccia presso la Regia università di Bologna, in base ai criteri di massima enunciati, per casi consimili, dal Comitato per la caccia;

Decreta:

I signori fratelli Peruzzi fu Pietro, proprietari della tenuta Rocca Rispampani, in comune di Monteroncone (Viterbo), sono autorizzati a uccidere un cinghiale il quale arreca danni ai prodotti zootecnici di detta tenuta, facendosi coadiuvare dalle persone che ritengano necessarie, purchè siano tutti muniti di licenza di caccia, e previ accordi con la Commissione venatoria provinciale.

Roma, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(3623)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 20 ottobre 1937-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1937-XV, n. 1607, concernente l'abolizione della imposta sulla fabbricazione della margarina e degli altri succedanei del burro.

(3639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente S. Godenzo in provincia di Firenze.

Con decreto Ministeriale 16 settembre 1937-XV, n. 4277, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente S. Godenzo, nel comune di S. Godenzo (Firenze), compilato dal Comando della Milizia nazionale forestale di Firenze, in data 25 maggio 1937.

(3650)

Approvazione degli elenchi pei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Ensa di Razzuolo in provincia di Firenze.

Con decreto Ministeriale 16 ottobre 1937, n. 2510, sono stati approvati gli elenchi e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Ensa di Razzuolo, nel comune di Borgo S. Lorenzo (Firenze) compilati dal Comando della Milizia nazionale forestale di Firenze, in data 18 febbraio 1937.

(3638)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Viesti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929-VII, n. 1095, si rende noto che con decreto della R. Direzione marittima di Bari 8 luglio 1937-XV, n. 41, la Compagnia fra i lavoratori del porto di Viesti è stata ricostituita assumendo il nome di « Compagnia portuale Donato Campanaro ».

(3627)

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo e sostituzione di un componente della Commissione stessa.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 23 agosto 1937-XV, è stata confermata in carica, sino al 31 dicembre 1937-XVI, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo, composta dei signori:

Cav. uff. Cacace Raffaele, direttore provinciale poste e telegrafi, di 2ª classe, presidente;
Maestro Savasta prof. Antonio, direttore del Regio conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo, membro;
Carollo Santo, capo ufficio postale telegrafico di 2ª classe, segretario.

Con effetto dal 25 agosto 1937-XV e sino al 31 dicembre 1937-XVI, è nominato componente della Commissione predetta il prof. ingegnere Pasca Francesco, titolare di elettrotecnica e incaricato di radiotecnica presso il Regio istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, in sostituzione del prof. Lo Cicero Antonino.

(3628)

Sostituzione di un componente la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 23 agosto 1937-XV, il maestro Spartaco Copertini è stato nominato componente la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze, in sostituzione del maestro Brugnoli Attilio, decesso.

(3629)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prestito Nazion. 5 %	2171	Grillo Lucio di Nazzareno, dom. in Rieti (Perugia). Ipotecata . . . L.	40 —
Redimibile 3,50 %	438767 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Istituto nazionale per i sordomuti in Genova . . . . »	350 —
		per l'usufrutto: Belviso Erminia fu Giuseppe ved. Corsetto Emilio e Blengino Ersilia fu Domenico, dom. a Genova.	
Cons. 5 % (Litt.)	71235 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Mecca Emilio fu Ciriaco, dom. a Torino . . . . . » per l'usufrutto: Balma Felicita fu Antonio ved. Mecca Ciriaco.	210 —
Cons. 5 %	334676	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta di Gerace Superiore. (Reggio Calabria) . . . . »	25 —
»	99840	Ferrara Vincenzo, Assunta, Leonilde, Margherita, Carmine e Clino fu Giovanni, minori, sotto la p. p. della madre Costanzo Luisa di Clino ved. di Ferrara Giovanni, dom. ad Esperia (Caserta) . . . . »	35 —
Cons. 3,50 %	641545	Besozzi Luigi-Cesare fu Pacifico, dom. a Vercelli - Ipotecata. . . . »	70 —
Rendita 5 %	1152	Ferrando-Negri Vittorio fu Pietro, dom. a Vercelli - Ipotecata. . . . »	600 —
»	1153	Ferrando Vittorio fu Pietro, dom. a Vercelli - Ipotecata. . . . . . »	175 —
»	82471	Congregazione di Carità di Passirano (Brescia). . . . . »	220 —
»	82472		15 —
»	82473		220 —
»	82474		25 —
»	82475	Congregazione di Carità di Passirano (Brescia) per il legato Gares Giacomo fu Michele . . . . »	90 —
»	82476	Opera Pia Monte Grano di Camignone (Brescia) amm. dalla locale Congr. di Carità . . . . »	195 —
»	82477	Monte dei Pegni di Passirano (Brescia) amm. dalla Congr. di Carità . . »	5 —
»	82478	Legato Pio Zitelle Povere amm. dalla Congr. di Carità di Passirano (Brescia). . . . . »	45 —
»	82479	Istituto Zitelle Povere di Passirano (Brescia) amm. dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	4855 —
»	82480	Congregazione di Carità di Monterotondo (Brescia). . . . . . . »	55 —
»	82481		160 —
»	82482	Congregazione di Carità di Monterotondo, frazione del comune di Passirano (Brescia). . . . . »	60 —
»	82483	Congregazione di Carità di Monterotondo (Brescia). . . . . . . »	25 —
»	82484		25 —
»	82485		25 —
»	82486	Congregazione di Carità di Camignone (Brescia). . . . . »	95 —
»	82487		45 —
»	82488		45 —
»	82490	Congregazione di Carità di Camignone (Brescia), per il Monte Grano. . »	300 —
»	82489	Congregazione di Carità di Camignone (Brescia). . . . . »	290 —
Cons. 5 %	512062	Congrega S. Reparata in Teano (Napoli) . . . . »	30 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	82023 Solo per la proprietà	per la proprietà: Nardi-Berti Leonardo di Raffaello, dom. a Firenze. . L. per l'usufrutto: Paner Leopoldina fu Francesco.	165 —
Con. 3,50 % (1906)	550241	Dino Antonia fu Vincenzo ved. di Rossi Ignazio, dom. a Ventimiglia Sicilia (Palermo). . . . . »	136, 50
» (1902)	32601 Solo per la proprietà	per la proprietà: Olivero Pietro, Filippo, Michele, Antonio fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Brizio Anna fu Giuseppe ved. di Olivero Antonio, dom. a Marene (Cuneo). . . . . » per l'usufrutto: Sarvia Lucia fu Giuseppe ved. di Olivero Giov. Battista, dom. a Marene (Cuneo).	45, 50
»	32602 32603 32604	per la proprietà: Olivero Carlo fu Antonio, dom. a Marene (Cuneo). . » Olivero Giuseppe fu Antonio, dom. a Marene (Cuneo). » Olivero Giovanni fu Antonio, dom. a Marene (Cuneo). »	10, 50 10, 50 10, 50
»	32606 Solo per la proprietà	Olivero Michele fu Carlo, dom. a Marene (Cuneo). . » per l'usufrutto: Sarvia Lucia fu Giuseppe ved. di Olivero Giov. Battista, dom. a in Marene (Cuneo).	80, 50
»	32605 Solo per la proprietà	per la proprietà: Olivero Filippo fu Carlo, dom. a Marene (Cuneo). . » per l'usufrutto: Sarvia Lucia fu Giuseppe ved. di Olivero Giov. Battista, dom. a Marene (Cuneo).	80, 50
Cons. 5 %	34681	Orlandi Giovanni di Ettore, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Bergamo. . . . . »	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	679909 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Figli nascituri da De Simone Francesco fu Vincenzo, dom. in Napoli . . . . » per l'usufrutto: De Simone Francesco fu Vincenzo, dom. in Napoli.	38, 50
Redim. 3,50 %	35153	Pelissero Caterina di Battista, nubile, dom. a New York . . . . . »	35 —
Cons. 3,50 % (1902)	33330 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Vicini Gaetano fu Giovanni, dom. in Genova. . . » per l'usufrutto: Livori Antonietta-Angela fu Angelo ved. Traversaro Giovanni, dom. a Genova.	350 —

Roma, addì 2 giugno 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(1807)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Riola Sardo (Cagliari), Serdiana (Cagliari), Uta (Cagliari), Villaputzu (Cagliari), Nughedu San Nicolò (Sassari) e Putifigari (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Carta Salvatore fu Giovanni Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Riola Sardo (Cagliari);

Melis Antonio fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Serdiana (Cagliari);

Floris Antonio di Emilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari);

Sirigu Felice di Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari);

Cau Luigi Stefano di Salvatore Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Nughedu San Nicolò (Sassari);

Nieddu Giuseppe fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Putifigari (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3641)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Bisaccia (Avellino), Frosolone, Jelsi, Roccavivara, Trivento (Campobasso), Ascoli Satriano, Serracapriola, Stornarella, Troja (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto

interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di: Bisaccia (Avellino), Frosolone, Jelsi, Roccavivara, Trivento (Campobasso), Ascoli Satriano, Serracapriola, Stornarella, Troja (Foggia);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3642)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 novembre 1936-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento) ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 2 luglio 1937-XV con il quale si è nominato l'avv. Luciano Padalino commissario liquidatore della Cassa agraria predetta;

Considerato che l'avv. Padalino ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Arturo Morreale è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione dell'avv. Luciano Padalino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3611)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Bandita di Cassinelle (Alessandria), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 15 ottobre 1937-XV dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Bandita di Cassinelle (Alessandria), in liquidazione, il signor Giuseppe Buffa è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3630)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita (Trapani).

Nella seduta tenuta il 12 ottobre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita (Trapani), il signor rag. Gaspare Ficarra di Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3631)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mercato Saraceno (Forlì), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 15 ottobre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mercato Saraceno (Forlì), in liquidazione, il signor Urbano Severi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3632)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 35 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per 35 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per titoli per 35 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 35 tenenti in servizio permanente nel Corpo del Genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in ingegneria navale e meccanica, o civile, o industriale, che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

V. binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

V. monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive istruzioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

c) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salve le riduzioni e gli aumenti di legge.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

b) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio Assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio Assentimento;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

h) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal Segretario — o dal Vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero.

Nella domanda il candidato dovrà elencare i titoli di cui allo art. 5, da lui presentati.

Dovrà, inoltre, dichiarare quale religione professa.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre la data di presentazione per la visita medica.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato nel 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Anche questo termine dovrà in ogni caso essere non posteriore alla data di presentazione per la visita medica.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la Marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti nel quinquennio di studi superiori. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, così per gli esami speciali come per quello di laurea, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, nominati tenenti, prenderanno posto, nel rispettivo ruolo, secondo le norme dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406.

Art. 14.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia Accademia navale.

Inoltre, coloro che non siano laureati in ingegneria navale e meccanica saranno inviati a compiere corsi speciali per completare la loro cultura professionale. La durata e le modalità di tali corsi saranno stabilite dal Ministero della marina.

Art. 15.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 16.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 27 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(3607)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936, col quale si bandisce un concorso a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche;
Visti gli atti e le conclusioni della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 11 novembre 1936;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto delle prove scritte	Votazione complessiva
1	Grande Giovanni	8.025	8.490	16.515
2	Vittorio Orazio	7.600	8.500	16.100
3	Battaglia Wanda	8.050	8.000	16.050
4	Buongiorno Vincenzo	7.800	7.280	15.080
5	Marcucci Rosa	7.150	7.900	15.050
6	Ammendola Gabriele	7.450	7.490	14.940
7	Donzuso Giuseppa Adele	7.100	7.820	14.920
8	Cardinale Antonio	7.300	7.525	14.825
9	Barone Vittorino Rocco	7.250	7.540	14.790
10	Squillacciotti Giacomo Vittorio	7.800	6.900	14.700
11	Brigada Francesco	7.225	7.450	14.675
12	Rogari Enrico	7.350	7.280	14.630
13	Maresca Norberto	7.050	7.500	14.550
14	Merkel Annita	7.000	7.500	14.500
15	Miduri Antonino	7.350	7.140	14.490
16	Bertoli Teobaldo	7.550	6.920	14.470
17	Gambioli Francesco	7.225	7.180	14.405
18	Piovano Mario	7.250	7.110	14.360
19	Campini Francesco	7.225	7.080	14.305
20	Casciano Giuseppe	7.750	6.553	14.303
21	Chiarito Nicola Filippo	7.450	6.850	14.300
22	Caputo Salvatore	7.125	7.170	14.295
23	Corradi Vittorio Alberto	7.000	7.250	14.250
24	La Valle Maria Teresa	7.000	7.210	14.210
25	De Nicola Maria Matilde	7.600	6.600	14.200
26	Di Giovine Carducci	7.025	7.130	14.155
27	Berardi Giuseppe	7.150	7.000	14.150
28	Navigli Alfredo	7.525	6.620	14.145
29	D'Agostino Vincenzo	7.250	6.860	14.110
30	Vergano Carlo	7.300	6.805	14.105
31	Palma Toscano	7.100	7.000	14.100
32	Marinari Francesco	7.700	6.300	14.000
33	Ricci Otello	7.250	6.720	13.970
34	Cassanelli Giacomo	7.100	6.850	13.950
35	Mirigelli Eugenia	7.000	6.940	13.940
36	Gratta Filiberto	7.175	6.700	13.875
37	Belli Valletta Riccardo	7.000	6.800	13.800
38	Chines Maria Cristina	7.475	6.250	13 725
39	Favata Vito	7.350	6.300	13.650
40	Robba Francesco	7.000	6.600	13.600
41	Fornaro Romilda	7.025	6.500	13.525
42	Boccafurni Vincenzo	7.400	6.050	13.450
43	Reddavid Antonio	7.250	6.190	13.440
44	Antenore Laura	7.000	6.390	13.390
45	Negri Ada	7.100	6.000	13.100
46	Marciante Giovanna	7.000	6.010	13.010
47	Cannizzaro Giorgio	7.000	6.000	13.000
48	Sabatino Giov. Battista	7.000	6.000	13.000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Grande Giovanni . . . . punti 16.515
2. Vittorio Orazio . . . . » 16.100
3. Battaglia Wanda . . . . » 16.050
4. Buongiorno Vincenzo . . . . » 15.080
5. Marcucci Rosa . . . . » 15.050
6. Ammendola Gabriele . . . . » 14.940
7. Donzuso Giuseppa Adele . . . . . . » 14.920
8. Cardinale Antonio . . . . » 14.825
9. Barone Vittorino Rocco . . . . . . » 14.790
10. Squillacciotti Giacomo Vittorio . . . . » 14.700
11. Brigada Francesco . . . . » 14.675
12. Rogari Enrico . . . . » 14.630
13. Maresca Norberto . . . . » 14.550
14. Miduri Antonino . . . . » 14.490
15. Bertoli Teobaldo . . . . » 14.470
16. Gambioli Francesco . . . . » 14.405
17. Piovano Mario . . . . » 14.360
18. Campini Francesco . . . . » 14.305
19. Casciano Giuseppe . . . . » 14.303
20. Chiarito Nicola Filippo . . . . . . » 14.300
21. Caputo Salvatore . . . . » 14.295
22. Corradi Vittorio Alberto . . . . . . » 14.250
23. Di Giovine Carducci . . . . » 14.155
24. Berardi Giuseppe . . . . » 14.150
25. Navigli Alfredo . . . . » 14.145
26. D'Agostino Vincenzo . . . . » 14.110
27. Vergano Carlo . . . . » 14.105
28. Palma Toscano . . . . » 14.100
29. Marinari Francesco . . . . » 14.000
30. Ricci Otello . . . . » 13.970
31. Cassanelli Giacomo . . . . » 13.950
32. Gratta Filiberto . . . . » 13.875
33. Belli Valletta Riccardo . . . . . . » 13.800
34. Favata Vito . . . . » 13.650
35. Cannizzaro Giorgio, orfano di guerra . . . » 13.000

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel Concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Merkel Annita . . . . punti 14.500
2. La Valle Maria Teresa . . . . . . » 14.210
3. De Nicola Maria Matilde . . . . . . » 14.200
4. Mirigelli Eugenia . . . . » 13.940
5. Chines Maria Cristina . . . . . . » 13.725
6. Robba Francesco . . . . » 13.600
7. Fornaro Romilda . . . . » 13.525
8. Boccafurni Vincenzo . . . . » 13.450
9. Reddavid Antonio . . . . » 13.440
10. Antenore Laura . . . . » 13.390
11. Negri Ada . . . . » 13.100
12. Marciante Giovanna . . . . » 13.010
13. Sabatino Giov. Battista . . . . . . » 13.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(3612)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 10, foglio n. 301, col quale fu indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata col proprio decreto 13 gennaio 1937;
Visti gli atti di detta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936:

Numero	Cognome e nome del candidato	Media delle prove scritte	Prova orale	Totale
1	Ricca Alberto	8.800	9.400	18.200
2	Roani Otello	9.066	8.500	17.566
3	Giulianelli Aurello	8.866	8.500	17.366
4	Mortola Lazzaro	8.000	9.000	17.000
5	Corona Efisio	8.133	8.800	16.933
6	Delli Bovi Donato	7.733	8.900	16.633
7	Iazeolla Girolamo	8.200	8.400	16.600
8	Lazzerini Sergio	8.333	8.100	16.433
9	De Lucia Vincenzo	8.000	8.400	16.400
10	De Vero Gennaro	7.600	8.700	16.300
11	Militello Francesco	7.466	8.500	15.966
12	Mordonini Primo	7.800	8.100	15.900
13	Guarino Sebastiano	7 066	8.800	15.866
14	Bisail Boris	7.733	8.100	15.833
15	Terranova Giovanni	7.266	8.500	15.766
16	Bronico Mario	7.133	8.600	15.733
17	Chiavola Raffaele	7.333	8.300	15.633
18	Campione Francesco	8.200	7.400	15.600
19	Saetta Alfonso	7.466	8.100	15.566
20	Giannetta Enzo	7.733	7.700	15.433
21	Curatolo Giuseppe	7.400	8.020	15.420
22	Baleani Claudio	7.600	7.800	15.400
23	Ciccognani Luigi	7.400	7.950	15.350
24	De Blasi Carmelo	7.000	8.340	15.340
25	Anepeta Luigi	7.466	7.860	15.326
26	Todini Vivenzio	7.466	7.840	15.306
27	Floris Antonio	7.666	7.600	15.266
28	Bellomo Cesare	7.733	7.500	15.233
29	Kramer Corrado	7.200	8.020	15.220
30	Gangemi Federico	7.200	8.000	15.200
31	Giulii-Capponi Pier	7.466	7.700	15.166
32	Quagliata Giacomo	8.000	7.100	15.100
33	Capitani Settimio	8.066	7.000	15.066
34	Baldini Enrico	7.466	7.500	14.966
35	Spina Vittorio	7.600	7.300	14.900
36	Quarantiello Mario	7.066	7.800	14.866
37	Brugiapaglia Natale, orfano di guerra	7.533	7.300	14.833
38	Ferrante Francesco	7.600	7.200	14.800
39	Brusa Evasio	7.133	7.600	14.733
40	Albano Umberto	7.800	6.700	14.500
41	Giannone Giorgio, orfano di guerra	7.000	7.450	14.450
42	Grivel Mario	7.466	6.960	14.426
43	Ghelardi Mario	7.466	6.950	14.416
44	De David Umberto	7.866	6.520	14.386
45	Petronio Domenico	7.466	6.900	14.366
46	Tirrito Francesco	7.533	6.800	14.333
47	Caropreso Giovanni	7.600	6.600	14.200
48	D'Alessandro Angelo, orfano di guerra	7.466	6.700	14.166
49	Bonavita Giuseppe	7.533	6.600	14.133
50	Brucker Enrico	7.133	6.900	14.033
51	Bonincontro Giorgio	7.266	6.700	13.966
52	Berta Vittorio	7.333	6.600	13.933
53	Palladino Carlo	7.000	6.600	13.600
54	Andriulli Amedeo, mutilato di guerra, iscr. P. N. F. antemarcia	7.466	6.000	13.466
55	Lecce Antonio	7.400	6.000	13.400
56	De Luca Adriano	7.266	6.100	13.366
57	Gaschino Luigi	7.333	6.000	13.333

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Ricca Alberto
2. Roani Otello
3. Giulianelli Aurello
4. Mortola Lazzaro
5. Corona Efisio
6. Delli Bovi Donato
7. Iazeolla Girolamo
8. Lazzerini Sergio
9. De Lucia Vincenzo
10. De Vero Gennaro
11. Militello Francesco
12. Mordonini Primo
13. Guarino Sebastiano
14. Bisail Boris
15. Terranova Giovanni
16. Bronico Mario
17. Chiavola Raffaele
18. Campione Francesco
19. Saetta Alfonso
20. Giannetta Enzo
21. Curatolo Giuseppe
22. Baleani Claudio
23. Ciccognani Luigi
24. De Blasi Carmelo
25. Anepeta Luigi
26. Todini Vivenzio
27. Floris Antonio
28. Bellomo Cesare
29. Kramer Corrado
30. Gangemi Federico
31. Giulii-Capponi Pier
32. Quagliata Giacomo
33. Capitani Settimio
34. Baldini Enrico
35. Spina Vittorio
36. Quarantiello Mario
37. Brugiapaglia Natale
38. Ferrante Francesco
39. Brusa Evasio
40. Albano Umberto
41. Giannone Giorgio
42. Grivel Mario
43. Ghelardi Mario
44. De David Umberto
45. Petronio Domenico
46. Tirrito Francesco
47. Caropreso Giovanni
48. D'Alessandro Angelo
49. Bonavita Giuseppe
50. Brucker Enrico
51. Bonincontro Giorgio
52. Berta Vittorio
53. Palladino Carlo
54. Andriulli Amedeo
55. Lecce Antonio
56. De Luca Adriano
57. Gaschino Luigi

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(3606)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visti i propri decreti n. 17564 del 25 giugno 1936, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto e si assegnavano ai vincitori le sedi messe a concorso con bando in data 25 maggio 1935, n. 14894;
Considerato che il dott. Fattori Vincenzo dichiarato vincitore della condotta di Prignano sul Secchia con decreto 4 dicembre 1936, n. 29345, di cui gli fu fatta regolare notificazione il 14 maggio 1937, n. 1414, a mezzo del comune di Prignano, non ha a sua volta ancora partecipato la sua accettazione, per cui deve considerarsi rinunciatario;
Ritenuto che in conseguenza ha diritto alla nomina il dott. Franco Federici, il quale ha indicato il comune di Prignano in ordine di preferenza;
Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Vincenzo Fattori è dichiarato rinunciatario alla nomina al posto di medico condotto del comune di Prignano.
2. Il dott. Franco Federici è dichiarato vincitore della condotta medica di Prignano.

Il sig. podestà del comune di Prignano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 11 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Prefetto*: Lippi.

(3600)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 38510/III San. del 4 agosto 1937 con il quale veniva approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1935 e di cui all'avviso di concorso n. 8245 in data 17 febbraio 1936;

Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Ritenuto che la levatrice Scubla Caterina dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Buia è stata nominata a Pordenone;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che l'ostetrica Di Giusto Dirce in Minisini è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la levatrice Scubla Caterina che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Buia e che ha dichiarato di accettare la nomina;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La levatrice Di Giusto Dirce in Minisini da Cassacco è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di levatrice condotta di Buia.

Il podestà di Buia è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi all'albo del Comune di questa Prefettura.

Udine, addì 13 ottobre 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(3653)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO.

Visti i propri decreti 12 novembre 1936, n. 60866, e 14 aprile 1937, n. 9254, coi quali furono apportate delle modifiche alle dichiarazioni di vincitori del concorso ai posti di veterinario comunale e consorziale della Provincia, bandito il 30 giugno 1935;

Visto che i dottori Di Salvo Domenico e Fabbri Primo hanno rinunziato ai posti di condotta veterinaria, rispettivamente comunale e consorziale di Cefalù e di Lercara-Vicari, dei quali furono dichiarati vincitori;

Considerato che il concorrente dichiarato idoneo, che segue immediatamente nella graduatoria il dott. Fabbri ed ha chiesto la sede di Cefalù, è il dott. Barbieri Luigi, già vincitore del posto della condotta consorziale Caltavuturo-Sclafani;

Considerato che il concorrente dichiarato idoneo, che segue immediatamente nella graduatoria il dott. Di Salvo ed ha chiesto la sede di Lercara-Vicari, è il dott. Manazza Vittorio, già vincitore della condotta comunale di S. Mauro Castelverde;

Visto che i due veterinari suddetti dottori Barbieri e Manazza, interpellati, hanno dichiarato di accettare i nuovi posti di Cefalù e Lercara-Vicari;

Considerato che, in conseguenza dell'accettazione del dott. Barbieri del posto di Cefalù, resta disponibile la condotta consorziale di Caltavuturo-Sclafani e che il veterinario che segue nella graduatoria e ha chiesto quella sede, è il dott. Carnicelli Vincenzo, già vincitore della condotta consortile di Chiusa Sclafani-Giuliana;

Considerato che anche questi, interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di Caltavuturo-Sclafani, lasciando, quindi, vuota quella di Chiusa-Giuliana;

Considerato che il veterinario che segue in graduatoria ed ha chiesto quest'ultima sede è il dott. Ferrari Lelio, il quale, interpellato, ha dichiarato di accettare;

Considerato che con l'accettazione del posto di Lercara-Vicari da parte del dott. Manazza, si rende vacante il posto di S. Mauro Castelverde e che il veterinario che segue in graduatoria ed ha chiesto tale sede, per ordine di preferenza, è il dott. Ravaglia Spartaco, il quale interpellato, ha dichiarato di accettare il posto di S. Mauro;

Visto l'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica dei propri decreti 12 novembre 1936, n. 60866, e 14 aprile 1937, n. 9254, sopracitati, i seguenti candidati, dichiarati idonei nella graduatoria del concorso veterinario anzi riportato, sono designati per la nomina al posto della condotta a fianco di ciascuno indicata come appresso:

1° Dott. Manazza Vittorio: consorzio Lercara-Vicari;
2° Dott. Barbieri Luigi: comune di Cefalù;
3° Dott. Carnicelli Vincenzo: consorzio Caltavuturo-Sclafani;
4° Dott. Ferrari Lelio: consorzio Chiusa Sclafani-Giuliana;
5° Dott. Ravaglia Spartaco: comune di S. Mauro Castelverde.

Palermo, addì 9 ottobre 1937 - Anno XV

Il Prefetto: BENIGNI.

(3655)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il precedente decreto n. 1438 Div. San. in data 5 luglio 1937-XV col quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto nei comuni di Bianzè, Desana, Salussola e Mottalciata;

Vista la lettera 3198 in data 17 settembre 1937-XV, con la quale il podestà di Bianzè comunica che il dott. Oreste Biraghi, dichiarato vincitore per la condotta medica di quel Comune e nominato titolare con deliberazione 29 luglio 1937 vistata per l'esecutività col n. 17872 del 9 agosto 1937, ha rinunciato al posto;

Ritenuto che il dott. Umberto Calvano, nominato alla condotta di Desana in base alle risultanze del concorso, ed interpellato a norma dello articolo 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di accettare la nomina alla condotta di Bianzè resasi vacante per le causali di cui sopra;

Visto l'art. 56 del citato regolamento;

Decreta:

Il dott. Umberto Calvano è dichiarato vincitore del concorso al posto di sanitario condotto per la sede di Bianzè, in seguito alla rinuncia del dott. Oreste Biraghi.

Il presente decreto verrà pubblicato a cura della Prefettura nei modi e luoghi di legge.

Vercelli, addì 13 ottobre 1937 - Anno XV

Il Prefetto: BARATELLI.

(3654)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.